

LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1954, N. 26

**Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno
1953, a sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale
(5° provvedimento)¹**

Articolo unico

Il Comune di Merano, al fine di garantire il pareggio del bilancio, è autorizzato ad applicare, limitatamente all'anno 1953, le seguenti supercontribuzioni, nei limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti:

- il 100% sulla sovrimposta terreni;
- il 100% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
- il 50% su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusi il gas, l'energia elettrica e gli abbonamenti obbligatori sui materiali da costruzione;
- il 100% sull'imposta industrie, commerci, arti e professioni; il 50% sull'imposta cani;
- il 50% sull'imposta bestiame;
- il 50% sull'imposta vetture e domestici;
- il 50% sull'imposta pianoforti e biliardi;
- il 50% sull'imposta di patente;
- il 50% sull'imposta macchine da caffè espresso;
- il 50% sull'imposta licenza pubblici esercizi;
- il 50% sull'imposta valore locativo;
- il 50% sulla tassa insegne;
- il 50% sulla tassa occupazione spazi ed aree.

¹ In B.U. 24 settembre 1954, n. 25.
